

Sentenza 9 luglio 2013 , n. 182

Materia: Ambiente - Energia

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: 117 comma terzo Costituzione e principio di leale collaborazione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»). La disposizione impugnata, riconducibile agli ambiti di competenza legislativa concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, e “governo del territorio”, dispone al comma 1 l’incompatibilità tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, ed ai commi 2 e 3 dispone il ricorso alla procedura di superamento del blocco di intesa segnata dalla prevalenza della parte statale, prevista dall’art. 52-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), anche in caso di localizzazione e realizzazione di impianti in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007.

La fisiologica compresenza di interessi statali e regionali, trattandosi di potestà legislativa concorrente per entrambe le materie in cui ricadono le disposizioni impugnate, dimostra la ragionevolezza della scelta del legislatore statale che ha previsto l’intesa tra Stato e Regioni ai fini della localizzazione e realizzazione dei gasdotti e metanodotti (art. 1, comma 8, lettera b), n. 2, della legge n. 239 del 2004).

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1 della legge con le seguenti argomentazioni.

La Corte richiama norme interposte che esprimono principi fondamentali della materia di potestà legislativa concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

In particolare, i commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2 dell’art. 1 della legge n. 239 del 2004, riservano allo Stato, di intesa con la Conferenza unificata, rispettivamente “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” e “l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti”.

Analogamente, l’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) – ulteriore parametro interposto – riserva allo

Stato, come già riconosciuto dalla Corte, funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale.

Le norme interposte richiamate hanno ridefinito, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più vevoli di fronte al rischio sismico.

Per giudicare della legittimità costituzionale di disposizioni come quelle impugnate, che toccano profili di localizzazione degli impianti, è necessario considerarne la conformità non soltanto all'art. 117 Cost., bensì anche ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione.

Le esigenze unitarie, che si esprimono nelle richiamate norme statali, non possono far venir meno la necessità di un coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti. E' proprio in questa prospettiva che questa Corte ha ravvisato nell'intesa lo strumento necessario ai fini dell'identificazione delle "linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti", inclusa la rete dei gasdotti.

La disposizione impugnata, stabilendo l'incompatibilità a priori tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, sottrae la scelta al confronto tra Stato e Regione, pregiudica l'indefettibile principio dell'intesa e si pone in tal modo in contrasto con i principi fondamentali posti dall'art. 1, comma 7, lettera g), e comma 8, lettera b), n. 2, della legge n. 239 del 2004.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

La Corte ritiene che anche la questione di legittimità costituzionale dei commi 2 e 3, dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012, sia fondata.

L'art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) prevede la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche quale modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze.

Il legislatore regionale nega invece l'intesa in modo automatico, prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, e impone il ricorso generalizzato e sistematico alla procedura aggravata, prevista dal successivo comma 6 della norma interposta soltanto in caso di mancato conseguimento dell'intesa.

Le norme regionali impugnate determinano una procedura di cooperazione – segnata dalla prevalente volontà di una parte – distinta dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

Le norme impugnate, determinando un irragionevole pregiudiziale irrigidimento della posizione della Regione nella trattativa, producono, tra l'altro, l'effetto paradossale di precludere qualsiasi potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, comunque costretto a negare a priori l'intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione dei menzionati impianti.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.